

Brevettabilità del software e open source



Avv. Giovanni Battista Gallus
LL.M. Master of laws
Dottore di ricerca

g.gallus@tiscali.it



Cagliari 29/11/2003

Avv. Giovanni Battista Gallus



Sommario

- Esame dei rapporti tra brevetto e software
- Tutelabilità del software
- Effetti sullo sviluppo del software libero
- La disciplina prevista dalla Direttiva
- I possibili rimedi



La protagonista

Proposta di

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla brevettabilità delle invenzioni attuate per mezzo di elaboratori elettronici (COM(2002) 92 – C5-0082/2002 – 2002/0047(COD))
(approvata con emendamenti il 24/9/2003)

- Non ha una portata dirompente
- Legittima le prassi adottate dall'European Patent Office

Considerando 14

“La presente direttiva si limita a chiarire l’attuale situazione giuridica per garantire la certezza giuridica, la trasparenza e la chiarezza della legislazione e contrastare la tendenza a sancire la brevettabilità di metodi non brevettabili, come quelli ovvi e quelli per attività commerciali”



Alcuni punti fermi #1

Il software è comunque protetto dal diritto d'autore

Un necessario preambolo: **cos'è un brevetto**

- Protezione accordata dalla legge all'inventore di un determinato prodotto

Requisiti:

- Novità
- Attitudine ad un'applicazione industriale (non negli U.S.A.)
- Frutto di un'attività inventiva
- Carattere tecnico

Effetti

- monopolio temporaneo sullo sfruttamento (20 anni)
- La regolamentazione internazionale (Convenzione di Monaco) vieta la brevettabilità del software “in quanto tale”
- In teoria, l'”idea” non è brevettabile



Alcuni punti fermi #2

Il diritto d'autore protegge l'opera (o il software), ma non si estende alle idee sottostanti

Non posso copiare (in tutto o in parte) *The Hitchhiker's Guide to the Galaxy*, ma, sempre che ne abbia la fantasia, posso sicuramente scrivere un romanzo ambientato in mondi improbabili, popolato da androidi affetti da disturbi psichiatrici e alieni immortali dalle strane abitudini

In ambito software: pur nel divieto di copiare il codice di Word, posso legittimamente scrivere un programma che mi consenta di comporre testi sul mio pc (e magari abbia una gestione delle macro meno pericolosa...)

**COSA SUCCEDEREBBE CON UNA TUTELA DI TIPO
BREVETTUALE?**

Sul punto

Roberto di Cosmo

"Legal Tools to protect Software: Choosing the Right One "

Avv. Giovanni Battista Gallus



La realtà dei fatti #1

“L’Ufficio Europeo dei Brevetti ha “stirato” norme e procedure garantendo protezione a ciò che, con buona probabilità, non poteva essere protetto”
(Andrea Monti)

“Patents are widely used to fight competitors with legal means rather than with product superiority”
(Bakels, Reinier, and P. Bernt Hugenholtz, - The Patentability of Computer Programs)

30.000 nuovi brevetti sw ogni anno negli U.S.A.



La realtà dei fatti #2

E' un problema di lotta commerciale e non di qualificazione giuridica

La brevettabilità del software è “la più grande appropriazione di conoscenza pubblica a fini privati”

(A. De Meo – La Stampa, 3/9/2003)

Un programmatore non solo dovrebbe essere in grado di sviluppare il programma da zero, ma dovrebbe anche assicurarsi che il suo codice non violi nessuno delle decine di migliaia di brevetti software esistenti

(Juan Carlos De Martin)

Non esiste un database unitario dei brevetti

L'ottenimento di un brevetto è una procedura complessa e costosa



Facciamo qualche esempio

- Intuitive network configuration
- Process for digitally signing a message by sending it to a signing device via the telco network
 - Amazon 1Click
 - Amazon Gift Ordering
 - Adobe Tabbed Palette
 - Electronic shopping cart

esempi tratti da

<http://swpat.ffii.org/vreji/pikta/mupli/index.en.html>



Brevetti e software libero

Quali sono i principali problemi?

- ◆ Durata della protezione (20 anni)
 - ◆ Costo della procedura
 - ◆ Alto rischio di azioni legali
- ◆ Nessun obbligo di concedere una licenza d'uso del brevetto, o di concederla a condizioni particolari
- ◆ Possono essere stabilite pesanti limitazioni nella licenza (es.: divieto tassativo di rendere disponibile il codice sorgente)
- ◆ Le piccole aziende (o i privati) non hanno nessun peso contrattuale, né possono offrire licenze in cambio (cross-licensing)



I brevetti e le quattro libertà del free software #1

- Libertà di eseguire il programma, per qualsiasi scopo
- Libertà di studiarlo e modificarlo per adattarlo alle proprie esigenze
 - Libertà di distribuire copie del programma
- Libertà di migliorarlo e redistribuire le modifiche fatte

La sussistenza di brevetti è tendenzialmente incompatibile con i principi fondanti del software libero



I brevetti e le quattro libertà del free software #2

Art. 7 GNU/GPL – 11 LGPL

“Se, come conseguenza del giudizio di un tribunale, o di una imputazione per la violazione di un brevetto o per ogni altra ragione (non limitatamente a questioni di brevetti), vengono imposte condizioni che contraddicono le condizioni di questa licenza, che queste condizioni siano dettate dalla corte, da accordi tra le parti o altro, queste condizioni non esimono nessuno dall'osservazione di questa Licenza. Se non è possibile distribuire un prodotto in un modo che soddisfi simultaneamente gli obblighi dettati da questa Licenza e altri obblighi pertinenti, il prodotto non può essere affatto distribuito. Per esempio, se un brevetto non permettesse a tutti quelli che lo ricevono di ridistribuire il Programma senza obbligare al pagamento di diritti, allora l'unico modo per soddisfare contemporaneamente il brevetto e questa Licenza e' di non distribuire affatto il Programma”



La disciplina della direttiva #1

Considerando 11 (dopo le modifiche)

“Per poter essere brevettabili, le invenzioni in generale e le invenzioni attuate per mezzo di elaboratori elettronici in particolare devono essere suscettibili di applicazione industriale, presentare un carattere di novità e implicare un’attività inventiva. Le invenzioni attuate per mezzo di elaboratori elettronici devono costituire un contributo tecnico nuovo allo stato dell’arte per poter essere distinte dai semplici programmi per elaboratori e considerate implicanti un’attività inventiva”

Ribadisce che il brevetto debba possedere “carattere tecnico”
Tale carattere non può risultare dalla mera interazione del software con l'hardware del pc su cui gira



La disciplina della direttiva #2

Art. 4, comma 1

“Per poter essere brevettabile, un’invenzione attuata per mezzo di elaboratori elettronici deve essere suscettibile di applicazione industriale, presentare un carattere di novità e implicare un’attività inventiva. Per implicare un’attività inventiva, un’invenzione attuata per mezzo di elaboratori elettronici deve apportare un contributo tecnico”

Art. 4 bis

“ non sono brevettabili le invenzioni implicanti programmi per elaboratori che applicano metodi per attività commerciali, metodi matematici o di altro tipo e non producono alcun effetto tecnico oltre a quello delle normali interazioni fisiche tra un programma e l’elaboratore, la rete o un altro apparecchio programmabile in cui viene eseguito”

Art. 6

Rimangono ferme le disposizioni della Direttiva 91/250/CEE in materia di decompilazione ed interoperabilità

Avv. Giovanni Battista Gallus



La Commissione “paladino” dell'open source?

Art. 7

“La Commissione osserva gli effetti delle invenzioni attuate per mezzo di elaboratori elettronici sull'innovazione e sulla concorrenza, in Europa e sul piano internazionale, e sulle imprese europee, in particolare le piccole e medie imprese e la comunità di produttori di programmi per elaboratori liberi, nonché il commercio elettronico”
(la traduzione pedestre non è mia, è il testo della direttiva...)



Ci sono dei rimedi?

- ◆ Incentivare la partecipazione delle associazioni nel procedimento di brevettazione
- ◆ Istituzionalizzare le procedure di *peer review*
 - ◆ Imporre una maggiore analiticità nella descrizione del brevetto, con inclusione del source code
 - ◆ Ridurre i costi dei brevetti
- ◆ Istituire un database a livello internazionale



Bibliografia essenziale

<http://softwarelibero.it/>

<http://swpat.ffii.org>

<http://www.fsfeurope.org/>

<http://www.ivir.nl/publications/other/softwarepatent.html>

<http://upgrade.tecnoteca.it>

<http://www.interlex.it>

<http://www.gnu.org>

<http://www.ictlaw.net>

Copyright (c) 2003 Avv. Giovanni Battista Gallus.

Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document under the terms of the GNU Free Documentation License, Version 1.2 or any later version published by the Free Software Foundation

Avv. Giovanni Battista Gallus

